

Informativa per la clientela di studio

N. 59 del 18.05.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Abolizione della scheda carburanti per i pagamenti elettronici

Gentile cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 13 maggio il Decreto Sviluppo che prevede tante interessanti ed importanti novità tra le quali diverse semplificazioni per le imprese.

Una delle più rilevanti è, di certo, l'abolizione della scheda carburanti per chi effettua i pagamenti con moneta elettronica (carte di credito, bancomat e carte prepagate).

L'esonero riguarda, naturalmente, i soggetti Iva che acquistano carburante per autotrazione, che necessitano della scheda carburanti per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.

Premessa

Il nuovo Decreto Sviluppo 2011, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio scorso, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 13 maggio. Esso contiene le norme per lo sviluppo economico che daranno attuazione al Programma delle riforme concordato con l'Europa.

Tra le più rilevanti novità e semplificazioni c'è **l'abolizione della scheda carburanti** per i soggetti Iva che effettueranno i pagamenti con moneta elettronica come le carte di credito, il bancomat e le carte prepagate.

La scheda carburanti

La scheda carburanti è uno strumento che ovvia alle problematiche che scaturiscono dal **divieto di fatturazione**, di cui all'articolo 21 del DPR 633/1972, per l'acquisto di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

Dato questo divieto, per documentare l'acquisto del carburante è prevista la facoltà di utilizzare un **documento sostitutivo della fattura** che prende il nome di **"scheda carburante"**.

L'istituzione della scheda carburante non è un obbligo, bensì **una facoltà concessa ai contribuenti affinché possano dedurre dal proprio reddito le spese relative ai rifornimenti di carburante.**

In particolare, la scheda va compilata perché in questo modo è possibile beneficiare:

- della detrazione Iva;
- della deducibilità del costo sostenuto ai fini delle imposte dirette.

Il modello della scheda carburanti

Per la compilazione della scheda esiste un **modello allegato al DPR n. 444** del 10 novembre 1997, ma può essere comunque compilato un foglio libero A4, purché contenga gli elementi essenziali. In mancanza, la compilazione si ritiene irregolare e, quindi, il contenuto è contestabile sia sotto l'aspetto reddituale, sia sotto quello della detrazione Iva.

Ecco un esempio di compilazione della scheda carburanti.

ACQUISTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE D.P.R. N. 444/1997		Anno <u>2007</u> Periodo Mese di <u>DICEMBRE</u> Trimestre _____	
Ditta, denominazione, ragione sociale o cognome e nome del soggetto d'ini posta Denominazione: STAR SYSTEM SRL Indirizzo e domicilio fiscale: VIA FRATTAGLIE 155 39660 PARDO (BS) P.IVA 01478963254		Intestatario veicolo: STAR SYSTEM SRL	MARCA E MODELLO
		Marca o modello: VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.6 FSI	
		Nr targa o telaio: AD988TR	
		Km alla fine del mese o del trimestre: 12.588	
SPAZIO RISERVATO ALL'ESERCENTE L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE			
PARTITA IVA Conferma al modello ministeriale. Riprodurre fedelmente.	DATA RIFORNIMENTO	PREZZO CARBURANTE	Ditta, denominazione, ragione sociale o cognome e nome del distributore Località dell'impianto - Firma ALBERTO MONACO ER BENZINARIO VIA ROMIGER 347 39660 PARDO (BS) FIRMA DELL'ADDETTO
	15/12/2007	€ 120,00	
	Importo totale comprensivo di Iva al <u>20</u> %	€ 120,00	Detraibile al <u>40</u> % Numero progressivo attribuito: 36 Data: 31/12/2007
	Percentuale di scorporo		
	Imponibile con Iva indebitabile	IVA	Imponibile con Iva detraibile
Spese rilevate alla data 06/02/10	€ 60,00	€ 12,00	€ 40,00
	Contropartita contabile		Contropartita contabile: 44.33,0

La compilazione della scheda carburanti

La compilazione della scheda carburanti non presenta particolari difficoltà. E' **sull'addetto alla distribuzione** di carburante che ricade l'obbligo di annotazione dei dati relativi al rifornimento di carburante.

La scheda carburanti può essere compilata **mensilmente o trimestralmente** e occorre una scheda per ogni veicolo impiegato nell'esercizio della propria attività. Quindi, **nel caso di più veicoli va compilata una scheda per ogni singola autovettura.**

La scheda carburanti deve essere riferita:

- ai **veicoli intestati** al contribuente soggetto passivo IVA;
- ai **veicoli posseduti** dal contribuente soggetto passivo IVA, ad esempio a titolo di leasing, noleggio, comodato, ecc. (il titolo di possesso deve essere **adeguatamente documentato**).

I dati da inserire nella scheda carburanti

Sulla scheda carburanti il soggetto titolare del documento deve indicare:

- la propria intestazione, anche mediante apposizione di un timbro completo di numero di partita Iva, nel caso di impresa individuale. In caso di impresa, va indicata la ragione sociale, mentre per gli esercenti arti e professioni è necessario indicare il cognome e nome;
- gli estremi di individuazione del veicolo (targa o numero di telaio)
- mese di riferimento;
- l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia per i soggetti domiciliati all'estero.

L'addetto del distributore deve indicare per ciascun rifornimento:

- la data;
- il prezzo complessivo comprensivo di Iva;
- la denominazione del distributore oppure cognome e nome, se persona fisica;
- l'ubicazione dell'impianto, anche a mezzo di apposito timbro;
- apporre la firma di convalida.

La registrazione della scheda carburanti

Le schede carburanti vanno registrate sul **registro IVA acquisti** entro gli ordinari termini di registrazione delle **fatture d'acquisto**. Tutti gli imprenditori che utilizzano mezzi di trasporto dovranno indicare sulla scheda il **numero di chilometri** che si può rilevare, alla fine del mese o del trimestre, dal contachilometri esistente nel veicolo, prima di registrare la scheda carburanti nell'apposito registro degli acquisti.

La novità introdotta dal Decreto Sviluppo

La novità introdotta dal Decreto Sviluppo è una semplificazione, attraverso **l'abolizione della scheda carburanti** per i soggetti Iva che effettueranno i pagamenti con moneta elettronica come **le carte di credito, il bancomat e le carte prepagate**.

L'esonero è ammesso soltanto a coloro che utilizzano **esclusivamente** i mezzi di pagamento elettronici. Nel caso in cui l'impresa utilizzi sia forme elettroniche, che tradizionali, dovrà continuare ad utilizzare la scheda carburanti.

Il pagamento mediante carte di credito o bancomat consentirà di adempiere **all'onere della prova** sia ai fini della detrazione dell'Iva, che della deducibilità del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette.

Affinchè possa attuarsi **l'esonero dalla tenuta dalla scheda**, è fondamentale che i **mezzi di pagamento elettronici siano emessi da operatori finanziari tra quelli indicati nell'art. 7, c. 6, del Dpr 605/73**, come le banche, le Poste e ogni altro operatore finanziario.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍